

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello	Presidente
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore
Dott. Marco Fratini	Consigliere
Dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario
Dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello iscritta al **n. 60680/R.G.**, proposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (**I.N.P.S.**), in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli **Avv.ti** Carcavallo Lidia, Patteri Antonella, Giannico Giuseppina, Caruso Sebastiano e Preden Sergio, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., rispettivamente agli indirizzi p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it e avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e domicilio fisico eletto a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Ente: appellante

contro

Xxxxx Xxxxx (C.F. xxxxxxxxxx), con l'**amministratrice di sostegno** in persona dell'Avv. **De Carlo Anna Maria**, nominata con decreto

del Giudice tutelare presso il Tribunale di Lecce del 23 maggio 2022, rappresentata e difesa, in virtù del decreto di autorizzazione di detta Autorità giudiziaria n. 3710, del 6 giugno 2023, **dall'Avv. Falconieri Salvatore**, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avv. Peccarisi Paola a Riano (RM), in via Dante Alighieri 59: appellata

avverso e per l'annullamento/riforma

della **sentenza n. 34/2023**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, pubblicata il 26 gennaio 2023 e notificata il 30 gennaio seguente.

Visti: l'appello della parte pubblica, gli scritti a difesa della parte privata, gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Pellegrino Lucia, il Cons. relatore Comite Giovanni e l'Avv. Carcavallo Lidia per l'INPS.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Puglia ha accolto, con la rifusione delle spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre agli accessori di legge, in favore del procuratore della parte privata dichiaratosi anticipatario, la domanda proposta dalla **sig.ra Xxxxx** **Xxxxx** e, per l'effetto, *"ha dichiarato l'irripetibilità delle somme corrisposte dall'INPS (pari a euro 28.274,25 e a euro 3.390,61, per un totale di euro 31.664,86) nei periodi considerati (rispettivamente, 1° gennaio 1996-31 luglio 2005, 1° marzo 2009 - 31 marzo 2019), con obbligo dell'Istituto previdenziale di*

restituire le trattenute già operate sui ratei di pensione in linea capitale (interessi e rivalutazione esclusi)".

I fatti in breve. La sig.ra Xxxxx Xxxx (classe 1933, dal 23 maggio 2022 assistita dall'Avv. De Carlo Anna Maria in qualità di amministratore di sostegno) è titolare di due trattamenti pensionistici pubblici: il primo diretto, posto a carico della Cassa dipendenti degli enti locali (VOCPDEL), il secondo di reversibilità, gestito dal Fondo pensioni Ferrovie dello Stato. Con lettera del 1° marzo 2019, l'INPS ha comunicato alla medesima che sul trattamento di reversibilità, cat. F.S. n. 00324354, erogato dal 1° gennaio 1996 al 31 luglio 2005, è stato corrisposto l'importo di euro **28.274,25** a titolo di indennità integrativa speciale, voce non spettante perché già fruita sulla pensione diretta. Con una ulteriore nota, avente stessa data, l'Istituto ha comunicato alla pensionata che sul medesimo trattamento ai superstiti si è costituito, nel periodo 1° marzo 2009 – 31 marzo 2019, l'ulteriore indebito di **euro 3.390,61** per differenze di indennità integrativa speciale, per un totale non dovuto e da restituire di euro **31.664,86**. Ritenendo prive di motivazione le dette ingiunzioni, ha esperito due ricorsi amministrativi respinti dall'INPS con delibere del 16 aprile 2019. Pertanto, dal rateo di aprile 2019 l'Ente ha applicato sul trattamento ai superstiti una trattenuta mensile di **€ 250,00**. La sig.ra Xxxx si è gravata delle intimazioni dinanzi al Tribunale civile di Lecce che, con la sent. 2567/2021, del 30 giugno 2021, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, davanti alla quale il giudizio è stato ritualmente riassunto. Con l'atto di riassunzione, la pensionata ha chiesto l'annullamento (*recte*, disapplicazione) dei provvedimenti ingiuntivi del 1° marzo 2019 e la restituzione delle somme nelle more trattenute, con gli

interessi di legge, a motivo della violazione degli artt. 13 della legge 412/1992 e 52 della legge 88/1989, avendo l'INPS agito con colpevole ritardo pur essendo in possesso di tutti i dati necessari per evitare l'erronea erogazione, mentre la pensionata non ha fornito false informazioni capaci di provocare tale errore.

II. La sentenza n. **34/2023** ha accolto la domanda aderendo al consolidato orientamento della Corte che *“consente l'applicazione del principio di affidamento del percettore di buona fede anche al di fuori delle ipotesi di indebito insorto per effetto del conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, su cui si sono specificamente pronunciate le SS.RR. con le sentt. nn. 7/2007/QM, 7/2011/QM e 2/2012/QM”*. In breve, la decisione gravata ha posto in rilievo che nel caso di specie, *“ove non è contestata la sussistenza dell'indebito ma solo la ripetibilità delle somme (...) erogate dall'amministrazione, può dirsi che in capo alla ricorrente si sia formato un legittimo affidamento per l'ignoranza di dover restituire quanto (...) percepito (...) dato l'atteggiamento complessivamente serbato dall'Istituto previdenziale che ha impiegato, pur se presuntivamente in possesso di tutti i documenti occorrenti per l'esattadefinizione del trattamento (...), più di tredici anni in un caso (la lettera dell'INPS è del 1° marzo 2019 e ha per oggetto il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 luglio 2005), più di dieci anni nell'altro (la lettera INPS è del 1° marzo 2019, e ha per oggetto il periodo 1° marzo 2009 – 31 marzo 2019), dalla decorrenza dell'asserito indebito, per avvedersi di esso (...).”* Perciò, *“risulta (...) che il pensionato non abbia in alcun modo contribuito alla generazione dell'indebito (...)”* non potendosi avvedere *“(...) della più favorevole liquidazione (...) proprio in considerazione del fatto che essa non fosse di ingente entità e quindi di immediata percezione. Inoltre, alcun cenno è mai stato fatto dai contraddittori all'ipotesi del dolo*

del pensionato né sono state mai dedotte circostanze a lui riferibili tali da indurre in errore l'amministrazione". Trattandosi comunque di somme corrisposte in più sul trattamento di reversibilità, soggetto a revisione annuale con procedure automatizzate, anche il termine di un anno dalla relativa lavorazione e di cui all'art. 5, co. 4 del d.P.R. n. 429/1986, risulta ampiamente decorso (pag. 7).

III. Della decisione si grava l'INPS che, nel ribadire che *"il recupero è stato limitato ai sensi dell'art. 38, co. 7 della l. 448/2001"*, lamenta: **"1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 99, co. 2 del d.P.R. 1092/1973, dell'art. 2 della l. 324/1959, nonché dell'art. 86, co. 4 del d.P.R. 1092/1973 – errata applicazione dei principi sanciti in materia di indebito pensionistico dalle sentenze delle SS.RR. nn. 7/2007/QM e 2/2012/QM"**. Osserva che la fattispecie a giudizio è differente da quella trattata dalle sentenze delle Sezioni riunite nn. 7/2007/QM e 2/2012/QM. Invero, in queste si fa riferimento alla ripetizione dell'indebito derivante dallo scostamento tra il rateo provvisorio e quello definitivo, mentre in ipotesi *"l'indebito deriva dalla percezione dell'indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni, di cui è titolare l'appellata, una gestita dal Fondo FS (e quindi dall'INPS, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 43 della l. n. 488/1999) e l'altra a carico dell'ex INPDAP – ora Gestione pubblica presso l'INPS, a far data dal 1° gennaio 2012"*, in violazione dell'art. 99, co. 2 del d.P.R. 1092/1973, dell'art. 2 della l. 324/1959 e dell'art. 86, co. 4 del T.U. 1092/1973, che prevede, a proposito dei titolari di trattamento di reversibilità, di comunicare il verificarsi di qualsiasi evento che comporti una variazione della pensione ovvero la soppressione degli assegni accessori. *"Né può ritenersi che, in difetto della collaborazione della pensionata, sussistesse un onere di controllo in capo agli enti gestori delle pensioni in discorso, né che un tale onere sia sorto in capo all'INPS, una*

volta divenuto titolare dei rapporti previdenziali in parola; e tanto alla luce dei principi più volte sanciti dalla Corte di cassazione (n. 12097/2013), e da codeste Sezioni di appello (Sez. III n. 82/2023, Sez. I n. 127/2023, n. 188/2017)". Pertanto, in difetto di comunicazioni da parte della pensionata, che pure vi era tenuta, "alcun legittimo affidamento si può essere creato in capo alla stessa, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure". Con un secondo motivo denuncia: "2. Violazione dell'art. 13, co. 2 della l. 412/1991 e dell'art. 52 della legge n. 88/1989". In subordine, ove non si accolga detto motivo, "ritiene che la prima decisione meriti comunque di essere riformata, avendo sancito l'irripetibilità totale delle somme in discorso. Difatti una parte dell'indebito afferisce al periodo marzo 2009 – 31 marzo 2019. Tuttavia, essendo il provvedimento di recupero del 1° marzo 2019, si sarebbe dovuta ritenere legittima, quanto meno, la ripetizione delle somme (...) versate a partire dal 1° gennaio 2017, di cui pare consapevole anche controparte, che in via subordinata aveva chiesto la declaratoria d'irripetibilità limitata al periodo successivo al 1° gennaio 2018". In sostanza, secondo l'interpretazione data dalla Suprema Corte (Cass. 3802/2019) dell'art. 13, co. 2 della l. 412/1991, "essendo il dato certo delle somme percepite nel 2017 conoscibile solo nell'anno 2018 (al momento dell'emersione dei redditi dichiarati a fini fiscali), l'ente poteva recuperare le somme indebitamente erogate fino al 31 dicembre 2019". Conclude per la riforma della sentenza con ogni conseguente provvedimento.

IV. Con memoria acquisita al fascicolo *on-line* il 3 giugno 2024 si è costituita in giudizio la sig.ra Xxxxx Xxxx, in persona dell'Avv. De Carlo Anna Maria, quale amministratrice di sostegno, che ha concluso per il rigetto del gravame, la conferma della sentenza e la vittoria delle spese e competenze del giudizio. L'appellata, che nella comparsa ha dato atto di aver affermato

che *“l’indebito di € 3.390,61 (relativo al periodo 1° marzo 2009 – 31 marzo 2019) (era) restituibile solo per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 marzo 2019”*, ha ribadito la correttezza della sentenza *“che ha fatto applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette (...) l’affidamento del percettore di buona fede anche al di fuori delle ipotesi di indebito insorto per effetto del conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo”*, richiamando una serie di elementi, come il protrarsi del tempo e il non aver contribuito alla genesi dell’indebito, tutti rilevanti e che hanno orientato il convincimento del giudice. Inoltre, come confermato in sentenza, *“l’INPS non ha mai fatto cenno né all’ipotesi del dolo della pensionata, né ha mai dedotto circostanze riferibili a quest’ultima che avrebbero potuto trarre in inganno l’Amministrazione”*. Peraltro, *“non vi era alcun onere a carico dell’odierna appellata di segnalare alcunché all’Istituto a differenza di quanto dallo stesso affermato”*. Infine, *“non può non evidenziarsi che l’ente solo nel presente giudizio di appello formula per la prima volta una domanda in via subordinata che, come tale, non merita di essere tenuta in considerazione poiché in appello non possono introdursi domande nuove”*.

V. Alla pubblica udienza odierna, nessuno comparso per l’appellata, il procuratore dell’INPS ha indugiato nel gravame e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] L’appello è parzialmente fondato.

Preliminarmente, preme evidenziare che il gravame rispetta i canoni prospettici indicati all’art. 170 c.g.c., in quanto volto a sollecitare, non essendo contestata dalla controparte l’esistenza ontologica dell’indebito (che origina

dal pagamento dell'indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni), la corretta interpretazione delle norme di favore disciplinanti l'inesigibilità dell'indebito pensionistico, previa compiuta individuazione delle disposizioni recanti obblighi di informativa relativi al possesso di redditi, e loro variazioni, ai quali è collegata la prestazione previdenziale ai superstiti.

Ciò premesso, mette conto osservare che la disciplina recata dall'art. 13, l. 412/1991, richiamata in alcuni atti di causa (tra i quali il ricorso in riassunzione di prime cure, il secondo motivo dell'appello INPS), che ha interpretato autenticamente l'art. 52, co. 2, della l. n. 88/1989, pur avendo la medesima *ratio* di quella contenuta nel testo unico n. 1092/1973 applicabile al personale civile e militare dello Stato, è rivolta esclusivamente alle prestazioni indebite dell'Assicurazione generale obbligatoria. Invero, l'art. 52, della l. 88/1989, prevede al co. 1 che *"Le pensioni a carico dell'A.G.O. (...), della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale (...), possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione"*. Per i trattamenti delle gestioni pubbliche soccorrono, invece, gli artt. 203-205 del d.P.R. 1092/1973 che, tuttavia, limitano la revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione ai soli casi di errori di fatto, di computo dei servizi o di calcolo del contributo di riscatto o di rinvenimento di documenti nuovi o di provvedimento emesso sulla base di documenti riconosciuti o dichiarati falsi, con esclusione, quindi, dell'errore di diritto. Il co. 2 dell'art. 52 dispone, inoltre, che *"Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscalate rate di pensione risultanti non dovute,*

non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)". Non diversamente dispone l'art. 206, co. 1, del d.P.R. 1092/1973, per le pensioni dei dipendenti pubblici: *"Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state rimosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato"*. Sia l'art. 52, co. 2 che l'art. 206, co. 1 sono stati poi autenticamente interpretati, rispettivamente, dall'art. 13, della legge n. 412/1991, e dall'art. 3, della legge n. 428/1985. Difatti, l'art. 13, co. 1, prevede che: *"Le disposizioni di cui all'art. 52, co. 2, della l. n. 88/1989, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)"*. L'art. 3, co. 1 della legge 428/1985 dispone, a propria volta, che *"La norma contenuta nell'art. 206 del T.U. 1092/1973, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso d.P.R., il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione"*. Di talché, la gestione privata e quella pubblica hanno riferimenti disciplinari diversi e non del tutto coincidenti, atteso che, per la prima, la revoca e/o modifica dei trattamenti, con effetti d'irripetibilità sulle maggiori somme rimosse e salvo il dolo dell'interessato, può avvenire per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore; per quella pubblica può avvenire, invece, per errore di fatto, di calcolo o altro ma non

per errore di diritto. Quanto alle pensioni pubbliche, il beneficio di cui all'art. 206 del d.P.R. 1092/1973 non è suscettibile di interpretazione analogica, per cui non trova applicazione nei trattamenti di pensione provvisoria (SS.RR. 1/QM/1999). Tuttavia, la giurisprudenza, nel tempo, ha individuato talune situazioni meritevoli di essere assimilate al provvedimento definitivo in punto d'irripetibilità. La questione, ancorché residuale, a seguito dell'introduzione, dal 2003, della liquidazione delle pensioni in modalità definitiva, è stata più volte scrutinata dal Giudice della nomofilachia contabile. In breve, con la sent. n. 7/2007/QM, sono stati ritenuti dirimenti alcuni aspetti afferenti al superamento dei termini procedurali entro cui provvedere e, con la sent. n. 7/2011/QM, è stato osservato che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio con conseguente ripetibilità delle somme versate in più e non dovute. In seguito, è emersa l'esigenza di fare applicazione dell'art. 21-*nonies* della legge 241/1990, che ammette l'esercizio del potere di autotutela entro "*un termine ragionevole*", così da contemperare la certezza del diritto invocata dal pensionato con la pretesa dell'amministrazione a ripetere somme indebitamente erogate, espressamente tutelato dalla legge (art. 162, co. 7 del d.P.R. 1092/1973). Le Sezioni riunite con la sent. n. 2/2012/QM hanno ricondotto a sistema le norme sopravvenute e i relativi arresti giurisprudenziali. Difatti, hanno affermato che il principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito, che matura e si consolida nel tempo ed è opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria, è da individuare attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche

con riferimento agli stessi termini procedurali e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento della conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo. Ciò chiarito, mette conto rilevare che la fattispecie odierna non rientra nel perimetro applicativo delle suindicate decisioni, se non nella parte che si intrattiene sulla formazione del legittimo affidamento in assenza di condotte dolose del pensionato preordinate al mantenimento del maggior trattamento: infatti, nell'ipotesi si tratta d'indebito, di cui è incontestata tra le parti la sussistenza, formatosi sul trattamento di reversibilità, di norma oggetto di revisione annuale in quanto commisurato ai redditi del pensionato (compresi quelli da pensione). A tal riguardo, l'art. 13, della l. 412/1991, introduce al comma 2 (richiamato dall'INPS), per la gestione A.G.O., l'ipotesi particolare delle somme pagate in eccedenza per superamento dei limiti di reddito; sicché, *"L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*. Pertanto, quando la misura o il diritto della prestazione previdenziale pensionistica sono incisi dalla situazione reddituale, con conseguente indebito laddove non si sia tenuto conto di tale dato, la regola è che quest'ultimo, a prescindere dall'affidamento, debba essere recuperato, purché nei termini decadenziali (così definiti dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. 3802/2019 e 23031/2020) previsti dalla norma stessa, a tutela dei reali destinatari dei benefici e detentori di un

reddito inferiore, in un'ottica solidaristica ed egualitaria. La surrichiamata disciplina non opera, tuttavia, per le gestioni pubbliche, alle quali si applicano disposizioni diverse, residualmente richiamate a pag. 7 della sentenza impugnata, in parte sovrapponibili, nell'interpretazione sistematica fornita dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sent. n. 4/2008/QM. Invero, il trattamento di reversibilità, ordinario e privilegiato, è previsto per i dipendenti pubblici, civili e militari, iscritti alla Gestione Stato, dagli artt. 81 e segg. e 184 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973, e, quanto alla misura, ora dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che ha esteso, a decorrere dal 17 agosto 1995, la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'A.G.O. a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale e, quindi, anche alle gestioni dei dipendenti pubblici come quelle odierne. Le suddette norme prevedono, in particolare l'art. 1, comma 41, limiti- indicati nella tabella F allegata alla legge di riforma - alla cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario, statuendo una serie articolata di soglie reddituali e di misure di salvaguardia applicabili in favore di particolari categorie di soggetti, nonché la non operatività dei limiti stessi (contenuta anche nel T.U. 1092/1973) in presenza di soggetti appartenenti a specifiche categorie protette, con l'immediata evidenza che il puntuale accertamento dell'*an* e del *quantum* riferiti alla soglia spettante richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, mentre le modalità, con riguardo all'onere di comunicazione del titolare della prestazione ai superstiti in merito al reddito, sono state integrate, a far tempo dal 31 maggio 2010, con l'entrata in vigore dell'art. 13, co. 6, lett. c) del d.l. n. 78/2010. Prima di verificare gli effetti delle richiamate

disposizioni, occorre precisare, tuttavia, che l'ipotesi a giudizio non afferisce in termini puntuali a somme pagate in eccedenza per superamento dei limiti reddituali, bensì a somme percepite a titolo d'indennità integrativa speciale sul trattamento di reversibilità e non dovute, in quanto beneficio già erogato sulla pensione diretta, che in sede di annuale revisione del trattamento ai superstiti, conseguente ai redditi anche di pensione dell'interessata, avrebbe dovuto far emergere la duplicazione del beneficio. Di questo è convinto anche l'Istituto previdenziale che, tuttavia, contesta la violazione, da parte della pensionata, degli obblighi di informativa legittimanti l'ente al recupero delle maggiori somme corrisposte. Ricondotta la fattispecie in quella delle somme pagate in eccedenza sul trattamento di reversibilità per superamento dei limiti di redditi, è da rilevare che l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario (compresi quelli da pensione, in ipotesi diretta) non comporta l'adozione di un provvedimento formale, che va a modificare il trattamento definitivo di quiescenza in fruizione, ma impone esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato a un valore percentuale imposto per legge. Quest'ultimo, di per sé, non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio (art. 88, d.P.R. 1092/1973) e non preclude a successive modifiche, *in peius* ovvero *in melius*, qualora nelle annualità successive alla liquidazione del trattamento si siano verificate, ovvero accertate, modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario rilevanti ex art. 1, co. 41, l. 335/1995. Di fatti, le modalità e le conseguenze della richiamata normativa sulla ripetibilità d'indebiti costituitisi su

trattamenti di reversibilità, per omessa o incompleta comunicazione dei redditi, esigono che si tenga conto sia dell'esistenza di obblighi di dichiarazione di dati e qualità personali e familiari posti a carico dei beneficiari, sia dell'incidenza di disposizioni normative generali volte a semplificare l'azione amministrativa anche mediante la previsione dell'acquisizione d'ufficio di atti, documenti e notizie qualificate da parte dell'ente. Per i percettori di pensione, in particolare di reversibilità, sussiste l'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti non solo la cessazione del pagamento (e non è questo il caso odierno) ma anche la variazione della pensione medesima (ipotesi controversa tra le parti). Recita, infatti, l'art. 86, co. 4, del T.U. 1092 del 1973: *"È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori".* Non diversamente accade per le reversibilità militari con l'art. 197, co. 7, del citato d.P.R.: *"È fatto obbligo al titolare della pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento, ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al legale rappresentante del titolare di pensione o assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito".* Si tratta di obblighi che, per loro natura, impongono la piena, fattiva e leale collaborazione del beneficiario della provvidenza, mentre il loro mancato assolvimento non può creare

alcun legittimo affidamento (*'legitimate expectation'* nella giurisprudenza convenzionale della Corte E.D.U.) del percettore nella giustizia del trattamento corrisposto e non può, perciò, comportare alcuna qualificata tutela, in caso di percezione di somme oltre il limite di cumulabilità fissato dalla suindicata novella del 1995, dall'amministrazione che, in mancanza di tempestiva informativa, ragionevolmente prosegue nell'immodificata erogazione della pensione ai superstiti, senza che possa essere attribuito a una sua negligenza il pregresso accumularsi di eventuali indebiti derivanti da erronea liquidazione. Perciò, il mancato assolvimento di detti obblighi, posti a carico del beneficiario del trattamento, legittima il recupero dell'indebito da parte dell'Istituto previdenziale, in base agli ordinari criteri di ripetibilità, mancando in tal caso i presupposti per l'applicazione di disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici della recuperabilità dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c. Questo senza trascurare che l'identificazione di una situazione di legittimo affidamento non importa per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal pensionato. Difatti, vi è un interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito che va sempre bilanciato con l'interesse del privato *accipiens* a trattenere le somme. La giurisprudenza convenzionale (Corte EDU), in genere, riconosce la legalità dell'intervento recuperatorio, che solo raramente si è dimostrata carente (sent. 12 ottobre 2020, Anzelika Simaitiene contro Lituania, par. 115). In altri termini, anche in presenza di un *'legitimate expectation'* (legittimo affidamento) è stata riconosciuta la legalità dell'intervento di recupero dal privato, nell'ambito di una prestazione previdenziale, pensionistica e non, in quanto le modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ossia

la rateizzazione, come in ipotesi, rapportata al reddito prodotto e limitata al quinto di legge del rateo) non hanno tramutato la *condictio indebiti* in una interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento (Corte cost. n. 8/2023). In sostanza, nelle prestazioni previdenziali pensionistiche collegate al reddito l'ordinamento appronta delle tutele particolarmente incisive, in cui l'affidamento, unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 della Carta, al tipo di prestazioni erogate, si configura "*quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione (...) rimessa alla discrezionalità del legislatore*" (Corte cost. 8/2023, 148/2017 e 431/1993). Discrezionalità ragionevolmente esercitata, poiché la formazione del legittimo affidamento esige che il pensionato assolva agli obblighi di informazione (in ipotesi, come di seguito, non violati ovvero da ritenersi ritualmente assolti con le modalità introdotte dalla novella entrata in vigore il 31 maggio 2010, per una parte delle somme ingiunte) funzionali allo svolgimento, senza ritardo, delle procedure di verifica dell'entità dei trattamenti. Obblighi sui quali alcun equivoco può nascere, poiché le norme che li prevedono, tutt'ora vigenti, *id est* l'art. 86, co. 4, e l'art. 197, co. 7 del d.P.R. n. 1092/1973, ne indicano indiscutibilmente il soggetto destinatario (oggi solo indirettamente) nella "*direzione provinciale del tesoro*", allora ordinatore secondario della spesa, a cui è subentrato prima l'INPDAP e poi l'INPS Gestione dipendenti pubblici, che hanno assunto le funzioni di pagatore e liquidatore dei trattamenti ai superstiti, mentre la modalità di comunicazione era la più varia (di norma quella *on-line* curata dai CAF e dagli altri intermediari finanziari abilitati, delegati dal pensionato), purché idonea a consentire all'Istituto la spedita valutazione del "*verificarsi di*

qualsiasi evento che comporti la cessazione o la variazione dei pagamenti". Ne consegue che, anche in ragione del numero elevato di partite attive da gestire da parte dell'INPS, è da ritenere non implausibile e, perciò, ragionevole pretendere la collaborazione del produttore dei redditi diversi, beneficiario del relativo trattamento ai superstiti, partecipazione di norma sollecitata anche attraverso i c.d. modelli RED, alla cui campagna di riferimento il pensionato può sempre accedere (attraverso l'area personale al medesimo dedicata sul portale dell'INPS e ancor prima su quello dell'INPDAP) per confermare all'Istituto i propri redditi e così ottenere un'elaborazione del trattamento ai superstiti in via anticipata. Tuttavia, è necessario valorizzare correttamente la circostanza che la situazione reddituale possa essere conosciuta dall'INPS anche *aliunde*, quindi non necessariamente con una comunicazione diretta del pensionato, circostanza che ha trovato riscontro nel mutato quadro disciplinare intervenuto nel corso di maturazione dell'indebito, che ha riconnesso anche alla tempestiva comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate, da un lato, valenza impeditiva dell'erogazione indebita delle somme e, dall'altro, esonerativa di responsabilità, in via di principio, quanto al formarsi dello stesso. Invero, le norme disciplinanti non tanto l'onere (perché l'obbligo di comunicare resta fermo) quanto il destinatario della comunicazione dei redditi incidenti sulle prestazioni ai superstiti devono potersi coordinare con le successive variazioni disciplinari, che hanno introdotto un regime di *"alternatività tra i sistemi di comunicazione"*, avente come destinataria l'Agenzia delle entrate. Sicché, soltanto in assenza di una tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di tutti i redditi (con il modello reddituale prescelto dal

contribuente/pensionato), l'obbligo discendente dagli artt. 86, co. 4 e 197, co. 7 del d.P.R. 1092/1973 è da assolvere nei confronti dell'Istituto previdenziale di riferimento, e l'eventuale omissione si traduce nella possibilità di poter ripetere le somme versate in più per via del contegno omissivo mantenuto. A tal riguardo, l'art. 35, co. 8 del d.l. n. 207/2008 prevede (sia per il regime A.G.O. sia per quelli esclusivi o sostitutivi di esso) che *“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al d.P.R. n. 1388/1971 e s.m.i.”*; nella sua originaria formulazione l'art. 35, non diversamente dagli obblighi di cui agli artt. 86 co. 4 e 197 co. 7 del d.P.R. n. 1092/1973, prevedeva al comma 11 che *“Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno”*; al comma 12 che *“Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al co. 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre”*. Successivamente, il d.l. 78 del 1° luglio 2009, all'art. 15, co.1, come modificato dalla legge di conversione n. 102, del 3 agosto 2009, ha previsto che *“A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della l. 412/1991, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che*

detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi (...) le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'art. 35 (...) sono abrogati". Da ultimo, l'art. 13, co. 6, lett. c) del d.l. 78, del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto all'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10 bis: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l. 412/1991, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme pagate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuta essere resa (...)". Di talché, anche per la gestione pubblica (rappresentata dall'INPDAP, che ha gestito la pensione diretta dell'appellata sino al 31 dicembre 2011, e dall'INPS, che a decorrere dal 1° aprile 2000 ha gestito il trattamento di reversibilità di cui al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e dal 1° gennaio 2012 tutte

le c.d. gestioni pubbliche provenienti dal soppresso INPDAP), l'onere di comunicazione dei redditi (sancito agli artt. 86 e 197 d.P.R. 1092/1973), nel caso di titolarità di prestazioni agli stessi collegate, dal 31 maggio 2010 (di entrata in vigore dell'art. 13, co. 6, lett. c) del d.l. 78/2010) può essere assolto dal pensionato con il riporto degli stessi nella dichiarazione dei redditi annualmente inviata all'Agenzia delle entrate. Di contro, nelle ipotesi in cui il pensionato non sia tenuto alla compilazione del modello reddituale perché detentore di redditi la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale (circostanza che risulterebbe in ipotesi esclusa), lo stesso è tenuto a comunicare formalmente all'Istituto previdenziale (oggi INPS-Gestione dipendenti pubblici) l'importo dei redditi incidenti sulla misura del trattamento ai superstiti in godimento. Numerosi altri pensionati dichiarano, invece, da molti anni, l'assenza di redditi diversi da quelli di pensione, ossia di quelle prestazioni conosciute dall'Istituto in quanto presenti nel Casellario centrale dei pensionati(e questo vale sia per il trattamento di reversibilità sia per la pensione diretta fruita dalla sig.ra Xxxxx Xxxxx). Conseguentemente, dal 31 maggio 2010 l'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni previdenziali e assistenziali si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello unico all'amministrazione finanziaria, che, ove includa tutti i redditi propri e dei familiari – laddove rilevanti – incidenti sulle prestazioni ai superstiti collegate al reddito, esclude di rendere una ulteriore dichiarazione all'ente previdenziale. Resta fermo, invece, l'obbligo di informativa all'Istituto nei casi in cui il pensionato non sia tenuto alla compilazione del modello reddituale. Non sussiste obbligo di

informativa nelle ipotesi in cui il dato reddituale (costituito esclusivamente dalle pensioni fruitive) sia già nella disponibilità dell'ente. I fatti allegati parrebbero confermare, come altresì evincibile dal secondo motivo di appello dell'INPS, la circostanza che la sig.ra Xxxxx Xxxx abbia assolto all'obbligo derivante dall'art. 86, co. 4 del d.P.R. 1092/1973, per avere (verosimilmente, in assenza di documentazione sulla quale le parti non hanno assunto posizioni contrastanti) trasmesso ogni anno all'Agenzia delle entrate il proprio modello reddituale, nella vigenza di *"un regime di vera e propria alternatività tra i sistemi di comunicazione"* (Corte dei conti, Sez. II d'app. 61 e 258/2022, Sez. III d'app. 54 e 283/2023, Sez. I 357/2021, Sez. app. Sicilia 142 e 196/2022). Per di più, i dati pensionistici, di rilievo per prevenire la formazione degli indebiti contestati con atti del 1° marzo 2019, sono contenuti nel Casellario centrale dei pensionati (istituito con l'articolo unico del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388) e direttamente accessibili, a prescindere dalla diversità dell'ente pagatore, all'INPDAP e all'INPS. Perciò, l'interessata non era tenuta ad altre informative verso l'INPS. Ciò premesso, sussunta la fattispecie di causa in quella dei ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento del limite di reddito di cui all'art.1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - tabella F, è necessario verificarne gli effetti ai fini dell'eventuale ripetizione delle maggiori somme conferite. L'indebito, originato dall'attribuzione su ambedue i trattamenti dell'accessorio dell'indennità integrativa speciale, è da riferire a due distinti periodi: 1° gennaio 1996 - 31 luglio 2005, per l'importo di € **28.274,25**, e 1° marzo 2009 - 31 marzo 2019, per € **3.390,61**. Pertanto, poiché il trattamento di reversibilità è oggetto di revisione annuale in quanto correlato a tutti i redditi del

superstite, l'anomala percezione di maggiori importi a titolo di indennità integrativa speciale poteva essere rilevata dall'ente previdenziale (INPDAP e INPS), sia attraverso l'acquisizione del modello reddituale (ove tenuta la pensionata alla sua produzione) sia tramite la consultazione del Casellario centrale dei pensionati, fruibile dagli enti erogatori i quali *"trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, (...) i dati necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica (...)".* Invero, il trattamento da revisionare era quello di reversibilità sempre erogato dall'INPS, che in detta qualità poteva accedere al Casellario centrale dei pensionati per avere anche un riscontro sul trattamento diretto corrisposto alla pensionata dalla CPDEL, poi INPDAP, sino al 31 dicembre 2011 e poi dall'INPS - Gestione dipendenti pubblici. In apparente assenza di redditi diversi, il dato pensionistico nella sua complessiva composizione era già nella disponibilità degli enti erogatori, senza, quindi, dover onerare il pensionato di ulteriori adempimenti. Una tale attività di revisione, da parte degli enti erogatori, era ancora più necessaria se solo si ha riguardo alla circostanza che il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale in caso di duplice trattamento pensionistico, con salvezza sul secondo trattamento dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, è stato confermato dalle Sezioni riunite con la sent. 14/2003/QM e ribadito con la sent. n. 2/2006/QM, mentre nuovi incidenti di costituzionalità, favorevoli alla doppia percezione, sono stati dichiarati inammissibili o infondati (Corte cost. n. 119/2008 e n. 197/2010, che ha giudicato infondata la q.l.c. dell'art. 99, co. 2 del d.P.R. 1092/1973). Sicché, le revisioni dei trattamenti ai superstiti dal

1996 al 2005 erano indotte anche dagli orientamenti non uniformi della giurisprudenza contabile. Ciò stante, facendo applicazione della giurisprudenza della Corte di legittimità all'odierno trattamento ai superstiti, mette conto rilevare che l'INPS avrebbe dovuto provvedere al recupero delle somme indebite erogate in un dato anno civile (quelli dal 1° gennaio 1996 al 31 luglio 2005 e dal 1° marzo 2009 al 31 marzo 2019) entro l'anno solare successivo a quello in cui vi era conoscibilità del dato certo dei redditi a fini fiscali. La Suprema Corte rileva che l'INPS deve procedere entro l'anno civile alla *'verifica dei redditi'* e alla *'revisione automatizzata'* del trattamento, ed entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica a iniziare il recupero, a pena di decadenza (Cass. 3802/2019). Nel caso a giudizio, l'Istituto deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero nei limiti temporali di cui all'art. 9, co. 2 della l. 428/985, e all'art. 5, co. 4, del d.P.R. 429/1986, disciplinanti la revisione delle liquidazioni disposte con procedure meccanizzate (come sono le prestazioni la cui misura è collegata al reddito). Dette procedure, previste come detto all'art. 5, del d.P.R. n.429/1986, consistono in quelle *"variazioni di carattere generale apportate, in esecuzione di disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali, con o senza pagamento di arretrati, le cui (...) elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo"*. Le stesse comportano, quindi, per l'ente previdenziale un'articolata attività di accertamento e di verifica delle varie partite di quiescenza, da svolgere in termini puntuali ma estesa alla generalità dei trattamenti. A tale stregua, le Sezioni riunite della Corte, con sent. n. 4/2008/QM, hanno statuito che *"in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento del limite di reddito di cui all'art.1, comma*

41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429". Di norma, l'amministrazione nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, in specie nell'anno successivo a quello in cui il reddito è stato prodotto, deve procedere alla verifica degli stessi e alla revisione dei trattamenti, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni entro il predetto termine; sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito, "né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dato normativo" (SS.RR. 4/2008/QM). Perciò, la sopraggiunta disponibilità dei dati reddituali costituisce per la pubblica amministrazione solo la condizione per l'avvio della giusta lavorazione della partita pensionistica, non comportando, di regola, l'immediata revisione della stessa e ciò in ragione di necessari tempi tecnici di lavorazione. Di fatti, tra la "percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'anzianità e il quantum della prestazione medesima si manifesta una 'fisiologica sfasatura temporale' (Corte cost. 166/1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (Cass. 3802/2019, S.U. 1965/1995). La Corte costituzionale (sent. 166/1996) ha ritenuto utilizzabile, quale criterio di orientamento generale (valido, quindi, anche nell'ipotesi a giudizio) per valutare la ragionevole durata dei "tempi tecnici" necessari, l'art. 13, 2° comma, della l. 412/1991, in base al quale "L'INPS

procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". Perciò, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica l'INPS deve procedere a *"formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato"* (Cass. 13918/2021): in detti termini si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. Sicché, per le somme indebite erogate per differenze di indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 1996 al 31 luglio 2005 e dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2016, è da ritenere decorso sia l'anno civile in cui è avvenuta l'emersione dei redditi (anche da pensione) e in cui doveva avvenire la revisione del trattamento, sia l'anno civile in cui l'ente doveva provvedere al recupero non rilevando l'affidamento della pensionata, per via dell'espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni; sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito. Tuttavia, diversamente, dal regime previdenziale INPS-AGO, disciplinato dall'art. 13, co. 2 della l. 412/1991, per la Gestione previdenziale pubblica non si verifica la decadenza in detta norma prevista. Infatti, nel settore privato con lo spirare del termine (in specie quello del 31 dicembre dei diversi anni di riferimento) l'amministrazione previdenziale non è più legittimata al recupero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3802/2019), in sede di interpretazione dell'art. 13, co. 2 della l.

412/1991, che *“soggiace invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, co.2”* (Cass.13918/2021); invece, nel settore previdenziale pubblico (come confermato anche dall'appellante), decorso detto periodo, l'amministrazione non perde il potere di ripetere l'indebito, come previsto all'art.5, co.4, ult. parte, del d.P.R. n. 429/1986: *“Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”*, recupero condizionato, in quanto precluso nelle ipotesi in cui il pensionato abbia percepito indebitamente, ma in buona fede, le somme corrisposte in più (Corte dei conti, Sez. III d'app. 250/2018 e 533/2023). Perciò, poiché la sig.ra XXXXX ha assolto ai propri obblighi di informativa e non versa in condizioni di mala fede, l'atto di contestazione dell'indebito, intervenuto il 1° marzo 2019 con riguardo all'indebito di € 28.274,25, costituitosi dal 1° gennaio 1996 e sino al 31 luglio 2005, così come l'atto ingiuntivo del 1° marzo 2019, limitatamente però all'indebito costituitosi dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2016 e, perciò, da rideterminare, sono da considerarsi tardivi e le somme corrisposte in più non ripetibili dalla pensionata non emergendo, dai fatti allegati, elementi che permettono di apprezzare in capo alla medesima uno stato soggettivo di mala fede: la buona fede è sempre presunta, mentre il suo contrario deve essere dimostrato da chi lo contesta. In specie, la presenza della buona fede è confermata, indirettamente, anche dall'INPS. Difatti, l'Istituto nel gravame ha affermato che *“il recupero è stato limitato ai sensi dell'art. 38, co. 7 della l. 448/2001”*, prevedente l'abbuono delle somme indebite percepite per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001, disposizione tuttavia non applicabile *“qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i*

trattamenti a carico dell'INPS" (art. 38, co. 10 legge 448/2001). Sicché, la disposizione di cui ha fatto applicazione l'Istituto prevede che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate prima del 10 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dalla legge 448/2001, art. 38, co. 7, ossia al ricorrere del requisito reddituale e della mancanza di dolo. La nozione di dolo, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile sia in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati a indurre in errore l'ente erogatore, sia nei casi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto e sulla misura della pensione (Cass. n. 1919/2018, n. 22081/2021). L'Istituto, con la concreta applicazione del co. 7 dell'art. 38 della l. 448/2001, quindi dell'abbuono di una parte dell'indebito, ha pianamente confermato la mancanza di dolo in capo alla pensionata e, quindi, la propria conoscenza o conoscibilità delle circostanze incidenti sulla misura della pensione in oltre 23 anni di gestione.

Ciò statuito, identica inesigibilità non può invece riconoscersi con riguardo alle somme indebite percepite negli anni 2017, 2018 e 2019, conoscibili rispettivamente negli anni 2018, 2019 e 2020 ossia al momento dell'emersione dei redditi dichiarati a fini fiscali, con possibilità dell'Istituto di recuperare quanto erogato in più entro il 31 dicembre 2019, il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021. Per queste somme, risulta evidente la tempestività del recupero, attesa l'intimazione restitutoria datata 1° marzo 2019. A detto recupero non osta l'eccezione della controparte, non versandosi in materia di domanda nuova, ovvero di nuova eccezione in appello, in quanto l'INPS, che sin dall'origine ha sostenuto la ripetibilità dell'intero indebito, con il secondo

motivo, formulato in subordine, limita il recupero a un segmento debitorio contenuto in quello originariamente contestato. Di talché, l'appello trova accoglimento con riguardo alle somme indebite, che sarà cura dell'Ente previdenziale rideterminare, erogate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2019, da restituire all'INPS limitatamente alla sorte capitale. In questi termini l'appello merita accoglimento e la prima sentenza riforma. Quest'ultima è invece confermata per il resto, anche in ordine alle spese di lite ivi liquidate.

Non è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la loro sostanziale gratuità. Le spese di lite del grado, attesa la reciproca soccombenza delle parti, ritiene la Sezione possano integralmente compensarsi, a mente dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, accoglie parzialmente l'appello iscritto al n. **60680/R.G.** e, per l'effetto, in conseguente parziale riforma della sentenza n. 34/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, dichiara la ripetibilità delle somme indebite percepite in più dalla pensionata dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2019, da rideterminare a cura dell'INPS e da restituire al medesimo limitatamente alla sorte capitale, con conferma dell'impugnata decisione per il resto, spese di lite comprese. Nulla per le spese di giustizia, compensa integralmente quelle di lite del grado.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 7 febbraio 2025.

Il Giudice Estensore

(Dott. Giovanni Comite)

“F.to digitalmente”

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

“F.to digitalmente”

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell’art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 18/02/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 18/02/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”